

Repertorio n. 52137

Raccolta n. 23141-

-----Verbale di Assemblea-----

-----della società "Parma Alimentare – Iniziativa Promozionale Consortile - S.r.l."-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaquindici. Il giorno di mercoledì ventisette del mese di maggio-----

----- (27 maggio 2015) -----

alle ore nove e minuti trentacinque,-----

-----in Parma (PR), via Verdi n. 2,-----

avanti a me, dottor Carlo Maria Canali, Notaio in Parma, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Parma, -----

-----è presente il signor-----

Prof. Cesare Azzali, nato a Vigatto (PR) il giorno 13 febbraio 1954, domiciliato per la carica in Parma (PR), via Verdi n. 2;-----

comparente della cui identità personale io notaio sono certo, il quale dichiara che è riunita in questi giorno; luogo e ora l'assemblea (cui d'ora innanzi ci si riferisce con l'espressione "Assemblea") della società:-----


- "PARMA ALIMENTARE – INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE -

S.r.l.", con sede legale in Parma (PR), via Verdi n. 2, capitale sociale euro 94.600,00, interamente versato, codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Parma: 00407390343 (R.E.A. 128080) (d'ora innanzi individuata anche come "Società");-----

per discutere e deliberare sui seguenti argomenti-----

-----all'ordine del giorno:-----

" 1. Proposta di modifica dello statuto sociale vigente in ossequio alla Legge n. 190 del 23/12/2014 in tema di razionalizzazione organizzativa e amministrativa delle società a partecipazione pubblica: modifica dell'art. 11 e introduzione di un nuovo Titolo X – art. 30 con



conseguente rinumerazione degli articoli da 31 a 35;-----

2. Dimissioni del Consiglio di Amministrazione: nomina di un Amministratore Unico e determinazione della durata della funzione.”-----

Il Prof. Cesare Azzali (nel corso del verbale indicato anche solo come "Presidente"), sopra generalizzato, nella sua qualità di componente del Consiglio di Amministrazione della Società assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 15 (quindici) dello Statuto sociale e dichiara - richiedendomi di darne atto nel presente verbale - che:-----

A) la presente Assemblea è stata convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 13 (tredici) dello Statuto sociale;-----

B) la lettera di convocazione dell'Assemblea, datata 12 maggio 2015, è stata inviata ai Soci nel rispetto dei termini e con le modalità previsti dall'articolo 13 (tredici) dello Statuto sociale;-----

C) per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, sono presenti i Consiglieri Michele Berini, Alberto Bertoli, Domenico Capitelli, Stefano Fanti e Luca Vadrini Torricelli;-----

D) la Società non ha Collegio Sindacale;-----

E) sono presenti e/o rappresentante i Soci (regolarmente iscritti nel Libro dei Soci) titolari della complessiva partecipazione pari al 93,85 per cento del capitale sociale, e precisamente:--

- "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Parma", qui rappresentata dal dott. Egaddi, titolare del diritto di piena proprietà di una partecipazione del valore nominale di euro 54.574,00 (cinquantaquattromila cinquecentosettantaquattro/00) pari al 57,69 per cento circa del capitale sociale;-----

- "Unione Parmense degli Industriali", qui rappresentata dal dott. Gianluca Rocchi, titolare del diritto di piena proprietà di una partecipazione del valore nominale di euro 16.772,00 (sedicimilasettecentosettantadue/00) pari al 17,73 per cento circa del capitale sociale;-----

- "Confartigianato Gruppo Imprese di Parma", qui rappresentato dal dott. Stefano Bizzi, tito-

lare del diritto di piena proprietà di una partecipazione del valore nominale di euro 2.572,00

(duemilacinquecentosettantadue/00) pari al 2,72 per cento circa del capitale sociale;-----

- "Confartigianato Apla Parma", qui rappresentato dal dott. Stefano Bizzi, titolare del diritto

di piena proprietà di una partecipazione del valore nominale di euro 2.571,00 (duemilacin-

quecentosettantuno/00) pari al 2,72 per cento circa del capitale sociale;-----

- "Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa", Associazione

Provinciale di Parma, qui rappresentata dal Presidente Domenico Capitelli, titolare del diritto

di piena proprietà di una partecipazione del valore nominale di euro 2.571,00 (duemilacin-

quecentosettantuno/00) pari al 2,72 per cento circa del capitale sociale;-----

- "Confesercenti - Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi -

Provinciale di Parma", qui rappresentata dal dott. Stefano Bizzi, titolare del diritto di piena

proprietà di una partecipazione del valore nominale di euro 2.571,00 (duemilacinquecentoset-

tantuno/00) pari al 2,72 per cento circa del capitale sociale;-----

- "Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano", qui rappresentato dalla dott.ssa Cristiana

Clerici, titolare del diritto di piena proprietà di una partecipazione del valore nominale di euro

780,00 (settecentoottanta/00) pari allo 0,82 per cento circa del capitale sociale;-----

- "Consorzio del Prosciutto di Parma", qui rappresentato dalla dott.ssa Cristiana Clerici, titole-

lare del diritto di piena proprietà di una partecipazione del valore nominale di euro 3.500,00

(tremilacinquecento/00) pari al 3,70 per cento circa del capitale sociale;-----

- "Comune di Parma", qui rappresentato dalla dott.ssa Barbara Cherchi, titolare del diritto di


piena proprietà di una partecipazione del valore nominale di euro 2.091,00 (duemilanovantu-

no/00) pari al 2,21 per cento circa del capitale sociale;-----

- "Consorzio Agrario di Parma soc. coop. a r.l.", qui rappresentato dal dott. Ivan Cremonini,

titolare del diritto di piena proprietà di una partecipazione del valore nominale di euro 780,00

(settecentoottanta/00) pari allo 0,82 per cento circa del capitale sociale;-----



F) non vi sono soci in mora coi versamenti ai sensi dell'art. 2466, quarto comma, cod. civ.;---

il Presidente dichiara pertanto che l'Assemblea (risultando raggiunto il numero di presenze prescritto dallo Statuto sociale e/o dalla Legge) è validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, di cui inizia la trattazione, dopo aver ottenuto dall'Assemblea conferma della regolarità della costituzione degli organi assembleari e dell'incarico al notaio verbalizzante.-----

Il Presidente passa alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno della presente Assemblea << **Proposta di modifica dello statuto sociale vigente in ossequio alla Legge n. 190 del 23/12/2014 in tema di razionalizzazione organizzativa e amministrativa delle società a partecipazione pubblica: modifica dell'art. 11 e introduzione di un nuovo Titolo X – art. 30 con conseguente rinumerazione degli articoli da 31 a 35** >>.-----

Egli riferisce agli intervenuti che l'attuale articolo 18, primo comma, dello Statuto sociale prevede quale unica forma amministrativa della Società quella collegiale del Consiglio di Amministrazione << **composto da un minimo di 7 ad un massimo di 21 membri anche non soci** >> e che, in ossequio alla legge 190/2014 del 23 dicembre 2014 in tema di razionalizzazione organizzativa e amministrativa delle società a partecipazione pubblica, è prevedere che la Società possa essere alternativamente amministrata anche da un organo amministrativo monocratico.-----

Il Presidente sottolinea che quanto sopra previsto comporterebbe la modifica dell'articolo 11 dello Statuto e l'introduzione di un nuovo articolo statutario che diverrebbe l'articolo 30 (con conseguente rinumerazione degli articoli successivi); detti articoli assumerebbero il seguente preciso tenore:-----

<< **ART. 11 – Organi**-----

1. Sono organi della Società:-----

a) l'Assemblea;-----

b) il Consiglio di Amministrazione ovvero alternativamente l'Amministratore Unico;-----

c) il Presidente;-----

d) il Collegio Sindacale ovvero il sindaco o il revisore unico;-----

possono inoltre essere nominati:-----

e) il Comitato Esecutivo;-----

f) l'Amministratore Delegato;-----

secondo quanto stabilito nei successivi artt. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. >>;-----

<< TITOLO X-----

AMMINISTRATORE UNICO-----

ART. 30 - Poteri dell'Amministratore Unico-----

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente. >>.--

Egli quindi sottopone all'attenzione degli intervenuti il testo di Statuto sociale nel quale sono evidenziate le suindicate modifiche.-----

Il Presidente dell'Assemblea apre quindi la discussione: nessuno domanda di verbalizzare alcunchè.-----

Il Presidente propone pertanto che l'Assemblea deliberi le modifiche statutarie come sopra illustrate dal Presidente stesso e l'adozione di un nuovo testo di Statuto sociale emendato come sopra.-----


Il Presidente dell'Assemblea pone quindi ai voti, punto per punto, la seguente-----

-----MOZIONE:-----

"L'Assemblea di PARMA ALIMENTARE - INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE -

S.r.l., udita la relazione e la proposta del Presidente,-----

-----delibera:-----



1) in ossequio alla legge 190/2014 del 23 dicembre 2014, di prevedere che la Società possa

essere alternativamente amministrata da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore unico;-----

2) in conseguenza di quanto sopra deliberato:-----

2.1) di modificare l'articolo 11 dello Statuto sociale come sopra proposto dal Presidente e di adottare il nuovo testo di cui egli ha dato lettura;-----

2.2) di introdurre un nuovo articolo statutario – di cui il Presidente ha dato lettura - che assumerà il numero 30, con conseguente rinumerazione dei successivi articoli statutari;-----

3) di approvare il nuovo testo di Statuto sociale, emendato come sopra, formato da 35 (trentacinque) articoli e quale consta dal documento che sia allega al presente atto con lettera "A".-----

-----Detta mozione,-----

proposta dal Presidente dell'Assemblea, viene quindi messa ai voti capo dopo capo e, dopo prova e controprova, viene proclamata dal Presidente stesso approvata all'unanimità (con l'astensione del socio Comune di Parma per mancata assunzione di preventiva deliberazione consiliare autorizzativa).-----

----- = = -----

Il Presidente passa ora alla trattazione del secondo argomento posto all'ordine del giorno della presente adunanza << **Dimissioni del Consiglio di Amministrazione: nomina di un Amministratore Unico e de-terminazione della durata della funzione** >>.-----

Egli riferisce ai presenti che i Consiglieri Azzali Cesare, Malanca Enzo, Capitelli Domenico, Fanti Stefano, Vedrini Torricelli Luca, Bertoli Alberto, Berini Michele e Coppini Paolo, Devodier Luigi e il Presidente Zanlari Andrea hanno prima d'ora rassegnato le dimissioni da tale carica come consta dalla documentazione esibita da conservare agli atti della Società; in conseguenza di ciò, il Presidente dà atto che ciò ha determinato la decadenza del Consiglio di

Amministrazione.-----

A questo punto prendono la parola i Soci presenti i quali, stante la modifica statutaria come sopra deliberata dalla presente Assemblea e preso atto della decadenza dal Consiglio di Amministrazione, propongono che la Società sia amministrata per il triennio 2015-2017 (e, quindi fino alla data di approvazione del bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2017) da un Amministratore unico nella persona del dott. Cesare Azzali, nato a Vigatto (PR) il giorno 13 febbraio 1954, domiciliato per la carica a Parma (PR), via Verdi n. 2 (c.f. ZZL CSR 54B13 L870Q).-----

Ripresa la parola, il Presidente dell'Assemblea apre quindi la discussione: nessuno domanda di verbalizzare alcunchè.-----

Il Presidente propone pertanto che l'Assemblea deliberi la nomina di un nuovo Amministratore unico della Società.-----

Il dott. Egaddi esprime piena soddisfazione per la scelta del candidato alla carica di Amministratore unico.-----

Il Presidente dell'Assemblea pone quindi ai voti, punto per punto, la seguente-----

-----MOZIONE:-----


"L'Assemblea di PARMA ALIMENTARE – INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE - S.r.l., udita la relazione e la proposta del Presidente,-----

delibera:-----

1) di prendere atto delle dimissioni come sopra rese dell'intero Consiglio di Amministrazione;-----

2) di stabilire che la Società venga amministrata da un organo amministrativo monocratico in luogo della forma collegiale del Consiglio di Amministrazione;-----

3) di nominare quale Amministratore unico della Società il signor Azzali Cesare, sopra generalizzato, che durerà in carica per tre esercizi e, così, fino all'approvazione del bilancio della



Società che si chiuderà il 31 dicembre 2017;-----

4) di non prevedere alcun compenso per la carica dell'Amministratore unico, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute per l'esercizio dell'incarico."-----

-----Detta mozione,-----

proposta dal Presidente dell'Assemblea, viene quindi messa ai voti capo dopo capo e, dopo prova e controprova, viene proclamata dal Presidente stesso approvata all'unanimità punto per punto.-----

Il Presidente dell'Assemblea infine propone che l'Assemblea stessa deliberi sulla seguente finale-----

-----M O Z I O N E:-----

"L'Assemblea di PARMA ALIMENTARE – INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE - S.r.l., su proposta del Presidente,-----

-----d e l i b e r a:-----

1) di dare mandato all'organo amministrativo di portare ad esecuzione quanto oggi deliberato;-----

2) di dare mandato al rappresentante della Società di apportare al presente verbale tutte quelle modificazioni che rientrino nei suoi poteri e che siano richieste in sede di eventuale giudizio di omologazione o da competenti Autorità."-----

-----Detta mozione,-----

proposta dal Presidente dell'Assemblea, viene quindi messa ai voti capo dopo capo e, dopo prova e controprova, viene proclamata dal Presidente stesso approvata all'unanimità punto per punto e, infine, nel suo complesso; e null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara tolta la seduta alle ore dieci e minuti dieci.-----

Il comparente mi dispensa dalla lettura della **documentazione** come sopra allegata al presente

atto.-----


Allegati:-----

“A”: statuto.-----

Io Notaio – richiesto – ho ricevuto questo atto che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia ed in parte da me, ho letto al comparente, il quale, a mia domanda, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore dieci e minuti dieci; consta il presente atto di tre fogli per otto facciate e fino a questo punto della nona pagina.-----

F.to: Cesare Azzali.-----

F.to: Carlo Maria Canali.-----



PAGINA NON UTILIZZATA

ALLEGATO	44	AL
N.	52137	DI REP
E AL N.	23141	DI RACC.

PARMA ALIMENTARE - INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE SRL

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SOCI

OGGETTO - PARTECIPAZIONI - GESTIONI

ART. 1 - Costituzione, tipo e denominazione

1. E' costituita una società consortile, nel tipo di società a responsabilità limitata denominata:

"PARMA ALIMENTARE-INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE-S.R.L."

ART. 2 - Sede

1. La società ha sede legale in Parma.
2. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potrà istituire sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, o unità locali, comunque denominate sia in Italia ed in U.E., sia all'estero.

ART. 3 - Durata

1. La società durerà fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

ART. 4 - Soci

1. Potranno diventare soci: organismi a carattere consortile, fondazioni, associazioni imprenditoriali, istituti di credito ed enti pubblici.
2. L'ammissione di nuovi soci, sia che avvenga mediante sottoscrizione di nuove quote in sede di aumento di capitale, sia che avvenga mediante trasferimento di quote, deve ottenere il preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione della Società.

ART. 5 - Oggetto

1. Oggetto della società è la promozione dell'economia alimentare di Parma, e più in generale dell'economia dei settori comunque ad essa connessi nel territorio, sia col supporto ed il coordinamento delle iniziative dei singoli soci, sia con diretti interventi operativi.
2. In tale quadro, la società esercita le seguenti funzioni:
 - a) promuovere e favorire la ricerca e l'attivazione della domanda interna ed estera dei prodotti alimentari di Parma;
 - b) promuovere, favorire ed effettuare studi e ricerche di mercato in Italia, in U.E. ed all'estero in riferimento alle esigenze dell'economia Parmense, nonché interventi diretti a migliorare e rafforzare la struttura organizzativa dell'offerta dei beni e servizi;
 - c) favorire e promuovere la partecipazione collettiva a mostre e fiere, l'attività di promozione per gli scambi in generale, anche attraverso le più adeguate azioni pubblicitarie, in Italia, in U.E. e all'estero;
 - d) favorire l'istituzione di marchi o segni intesi a distinguere i prodotti alimentari di Parma.
 - e) promuovere e realizzare progetti che, attraverso la valorizzazione del territorio parmense, possano essere utili per la promozione delle produzioni agro-alimentari del territorio stesso.

ART. 6 - Partecipazioni

1. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Società potrà assumere partecipazioni in Società e aderire ad Enti ed Istituti.



TITOLO II

CAPITALE - QUOTE - CONTRIBUTI - PARTICOLARI DIRITTI RISERVATI AI SOCI

ART. 7 - Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 94.600,00 (novantaquattromilaseicento/00), ed è diviso in quote non inferiori ad Euro 10, a norma dell'art. 2468 C.C..
2. In caso di aumento del capitale sociale sarà riservato ai soci il diritto di opzione.
3. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento di capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci della società emittente possono decidere che le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.
4. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, deve essere esercitato dai soci entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote.
5. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento del capitale sociale non viene per l'intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.
6. I soci possono decidere, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale, che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata, nel caso che l'interesse della società lo esiga, a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del codice civile.
7. Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

ART. 8 - Diritto di prelazione

1. Quando il socio intende cedere in tutto od in parte sia le proprie quote che i diritti di opzione deve offrirli agli altri soci che hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione.
2. In caso di mancato esercizio di tale diritto le quote o i relativi diritti di opzione possono essere offerti ai soggetti di cui all'art. 4 nel rispetto di quanto disposto dallo stesso.

ART. 9 - Contributi e finanziamento dei soci alla società

1. La società potrà ricevere contributi da soci e da terzi per il conseguimento dello scopo sociale; i finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

TITOLO III

BILANCI E RELAZIONI

ART. 10 - Bilanci

1. L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno; il bilancio è presentato ai soci per l'approvazione entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro i successivi centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.
2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:
 - a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) il residuo ai soci, in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono di destinare a riserva in tutto o in parte detti utili.

TITOLO IV

ORGANI DELLA SOCIETA'

ART. 11 - Organi

1. Sono organi della Società:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di Amministrazione ovvero alternativamente l'Amministratore Unico;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio Sindacale ovvero il sindaco o il revisore unico;possono inoltre essere nominati:
 - e) il Comitato Esecutivo;
 - f) l'Amministratore Delegato;secondo quanto stabilito nei successivi artt. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

TITOLO V

ASSEMBLEA

ART. 12 - Assemblea

1. Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice civile e di quanto disposto dal presente statuto.
2. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'esame e l'approvazione del bilancio della società, nonché in qualsiasi momento in cui il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con lettera raccomandata ove siano indicati anche gli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 20 (venti) per cento del capitale sociale.
3. L'Assemblea può essere convocata anche in località diverse dalla sede sociale.

ART. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Consiglio di Amministrazione con avviso recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge, da comunicare ai soci con lettera raccomandata almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.
2. In caso di particolare urgenza, l'avviso, tuttavia, può essere inviato avvalendosi anche di altri mezzi, quali il telefax, il telegramma o la posta elettronica, a condizione che tali mezzi consentano di accertare l'arrivo del messaggio e che il singolo socio abbia espresso il proprio consenso indicando anche il mezzo da impiegare ed il relativo recapito.
3. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea di prima convocazione può essere fissato anche il giorno in cui si può svolgere l'adunanza di secon-



da convocazione. L'assemblea di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno in cui è fissata la riunione di prima convocazione.

4. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea è regolarmente costituita quando, ai sensi dell'art. 2479 bis, comma cinque, del codice civile, sia rappresentato l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato. Ai fini della totalitarietà dell'assemblea, di cui all'articolo 2479 bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli amministratori e i sindaci assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti nonchè, se nominato, all'organo di revisione contabile.

ART. 14 - Partecipazione all'Assemblea

1. All'Assemblea possono intervenire tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno dieci giorni.
2. Ciascun socio ha diritto di farsi rappresentare in assemblea da un delegato, in tal caso la rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica.

ART. 15 - Svolgimento dell'assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o - in caso di sua assenza o impedimento - dall'Amministratore più anziano, che possono farsi assistere da un Segretario scelto anche fra persone estranee alla società.
2. La verifica della regolarità delle deleghe, e in genere del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea, spetta al Presidente dell'Assemblea medesima.

ART. 16 - Norme per l'attività dell'Assemblea

1. L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti intervenuti che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale.
2. L'assemblea in seconda convocazione, si considera validamente costituita qualunque sia la parte del capitale rappresentato dagli intervenuti.
3. Le decisioni assembleari dei soci sono adottate, sia in prima sia in ulteriore convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale rappresentato dagli intervenuti.
4. Per le deliberazioni assembleari che comportino la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea si considera validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale ed in seconda convocazione con la presenza di soci che rappresentino almeno il 51 (cinquantuno) per cento del capitale sociale.
5. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono assunte, in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dei due terzi del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale presente.

ART. 17 - Nomina del Presidente

1. L'Assemblea nomina il Presidente della Società, scegliendolo fra i membri del Consiglio di Amministrazione e ne determina l'eventuale compenso.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 18 - Nomina e composizione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica un triennio, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina, ed è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 21 membri, anche non soci.
2. I consiglieri sono rieleggibili; ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni, ferma restando la competenza dell'Assemblea ordinaria, per la determinazione di cui al n. 3 dell'art. 2364 del Codice Civile.
3. Nel periodo di intercorrenza fra la data di decadenza per scaduto triennio di carica e quella dell'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del Consiglio stesso.
4. La nomina e la eventuale revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione spettano all'Assemblea ordinaria dei soci.
5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
6. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancati.
7. Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 19 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede, con ogni e più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della società; restano escluse dalla sua competenza unicamente le materie che, a norma del presente statuto e di legge, sono riservate alla Assemblea.

ART. 20 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dall'Amministratore Delegato, se nominato, o in mancanza dall'amministratore più anziano, nella sede della società o in altro luogo, con lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e, in casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno 48 ore prima.
2. L'avviso di convocazione, tuttavia, può essere inviato avvalendosi anche di altri mezzi, quali il telefax o la posta elettronica, a condizione che tali mezzi consentano di accertare l'arrivo del messaggio e che il singolo destinatario abbia espresso il proprio consenso indicando anche il mezzo da impiegare ed il relativo recapito.
3. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisa la opportunità e almeno una volta ogni trimestre o quando ne facciano richiesta scritta metà più uno dei consiglieri in carica.

ART. 21 - Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è



- necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.
 3. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato), siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e a condizione che i sindaci, se nominati, siano presenti od informati della riunione; in quest'ultimo caso occorre che i soggetti assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione. Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate ai soggetti che sono rimasti assenti nonché, se nominato, all'organo di revisione contabile.
 4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative a:
 - eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea;
 - la presentazione della relazione previsionale e programmatica relativa all'esercizio successivo;è necessario il voto favorevole dei due terzi degli amministratori in carica.
 5. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci ai sensi statutari.

Art. 22 - Decisioni del consiglio di amministrazione adottate mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto

1. I membri del consiglio di amministrazione possono esprimere le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, in sostituzione della seduta collegiale, a condizione che gli stessi all'unanimità, da esprimere di volta in volta rispetto ad ogni singola occasione di formazione della volontà dell'organo amministrativo, convengano di ricorrere a tale modalità di deliberazione. Non è ammessa l'espressione della volontà degli amministratori mediante un rappresentante.
2. Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, l'amministratore che intende consultare gli altri amministratori e proporre loro una data decisione entro un dato termine, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, apponendovi la propria sottoscrizione o in forma autografa o in forma digitale.
3. La consultazione degli altri componenti dell'organo amministrativo avviene a cura del proponente mediante deposito presso la sede sociale e trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo amministrativo, deve essere diretta, se nominati, ai sindaci. I componenti dell'organo amministrativo, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al proponente e alla Società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ove sia pure apposta la loro sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale, entro il termine che deve essere indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di astensione.
4. Se la proposta di decisione è approvata, detta decisione deve essere comunicata (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica), a tutti gli amministratori e, se nominati, ai sindaci e deve essere trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2478 indicandoli.

do:

- a) la data in cui la decisione si è formata;
 - b) l'identità dei votanti;
 - c) l'identificazione di coloro che hanno espresso voto favorevole, di coloro che si sono astenuti e di coloro che hanno espresso voto contrario;
 - d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.
5. Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso degli amministratori espresso per iscritto, la decisione si intende formata nel momento in cui presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) la documentazione attestante il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale) da tanti amministratori quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta. Ogni consenso che pervenga alla Società in ordine all'assunzione di una data decisione da parte dei componenti dell'organo amministrativo, deve essere tempestivamente comunicato (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) a tutti gli amministratori in modo che essi possano esprimere le loro determinazioni.
6. Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla Società nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra di loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni; la mancata espressione del proprio consenso da parte di un amministratore va intesa come espressione di astensione.
7. La proposta di decisione può essere revocata dal proponente fintantoché la decisione non si sia formata. L'amministratore può revocare il consenso ad una data decisione, fintantoché la decisione non si sia formata.
8. Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori ai sensi dell'articolo 2478 indicando:
- a) la data in cui la decisione si è formata;
 - b) l'identità dei votanti;
 - c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
 - d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.
9. La documentazione pervenuta alla Società e recante l'espressione della volontà dei componenti dell'organo amministrativo in ordine all'assunzione di decisioni mediante consultazione espressa per iscritto o consenso scritto va conservata in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Al medesimo libro va allegata la documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano avuto favorevole accoglimento, delle quali comunque sul libro medesimo occorre far menzione.
10. Le decisioni degli amministratori mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto si intendono formate nel momento in cui alla Società pervenga il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo, fermo restando che in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il componente dell'organo amministrativo che si astenga per conflitto di interessi si considera come se non fosse in carica.



ART. 23 - Delega a un Comitato Esecutivo

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo.
2. Non possono essere delegate seguenti attribuzioni:

- a) quelle concernenti la partecipazione di nuovi soci;
- b) la redazione del bilancio di esercizio;
- c) le attribuzioni che attengono la convocazione dell'assemblea per i provvedimenti di cui agli articoli 2482 bis e 2482 ter;
- d) l'organica programmazione e le direttive generali per tutte le attività sociali al fine del raggiungimento degli scopi statutari;
- e) le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea;
- f) le decisioni inerenti le partecipazioni della Società a Enti, Istituti, Organismi, e Società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;
- g) le decisioni inerenti agli acquisti, le permuta, le alienazioni immobiliari, e in genere la costituzione, modificazione ed estinzione di qualsiasi diritto reale, nonché le decisioni inerenti ad operazioni finanziarie;
- h) la presentazione della relazione previsionale e programmatica relativa all'esercizio successivo.

ART. 24 - Delega a un Amministratore Delegato

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori delegati scelti fra i suoi membri, fissando le relative attribuzioni e l'eventuale retribuzione
2. Tale facoltà non è alternativa rispetto a quella prevista al precedente art. 23.
3. Non possono comunque essere delegate le attribuzioni specificate alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h di cui al precedente art. 23.

**TITOLO VII
PRESIDENTE**

ART. 25 - Poteri del Presidente

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, convoca e presiede il Comitato Esecutivo, ha la firma e la rappresentanza sociale, anche in giudizio.
2. Il Presidente è responsabile della esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi da questi nominati.
3. Egli può conferire deleghe non onerose o procure ad amministratori della società e a terzi per l'esecuzione di singoli atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo.
4. In caso di impedimento il Presidente è sostituito ad ogni effetto dall'Amministratore Delegato se nominato, o in assenza dal Consigliere più anziano.

**TITOLO VIII
COMITATO ESECUTIVO**

ART. 26 - Composizione del Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è formato dal Presidente, da non oltre 5 membri del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso l'Amministratore Delegato, se nominato.

ART. 27 - Poteri del Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo esercita i poteri che gli sono delegati dal Consiglio, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli precedenti.

ART. 28 - Validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo

1. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.
3. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente o di chi ne fa

le veci ai sensi statutari.

TITOLO IX

AMMINISTRATORE DELEGATO

ART. 29 - Poteri dell'Amministratore Delegato

1. L'Amministratore Delegato esercita i poteri che gli sono delegati dal Consiglio, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli precedenti.
2. All'Amministratore delegato è affidata l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

TITOLO X

AMMINISTRATORE UNICO

ART. 30 - Poteri dell'Amministratore Unico.

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.

TITOLO XI

CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 31 - Controllo di gestione e revisione legale dei conti

1. Quando obbligatorio per legge, il controllo di gestione e la revisione legale dei conti sono affidati, con decisione dei soci:
 - ad un sindaco o ad un revisore iscritti nel registro dei revisori legali dei conti; oppure
 - al collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due membri supplenti.

Si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

2. L'organo di controllo monocratico o collegiale e il revisore durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
3. Il compenso del sindaco, del revisore o dei membri effettivi del collegio sindacale è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera loro durata in carica.
4. Quando la nomina dell'organo di controllo o del revisore non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, con decisione dei soci possono essere nominati:
 - un organo di controllo monocratico o collegiale oppure un revisore, cui attribuire le funzioni del controllo di gestione e della revisione legale dei conti;
 - un organo di controllo monocratico o collegiale cui attribuire la funzione del controllo di gestione;
 - un revisore cui attribuire la funzione della revisione legale dei conti.

L'organo cui è affidato il controllo di gestione ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla corretta tenuta della contabilità e sulla corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, e possono:

- a) compiere atti di ispezione e di controllo;
 - b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.
5. In caso di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui al comma 4 che precede, ad essi si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.
 6. L'attività di revisione legale dei conti è disciplinata dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni normative.



TITOLO XII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 32 - Scioglimento e liquidazione

1. Le cause di scioglimento e liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.
2. Quando si verifica una delle cause che comporta lo scioglimento della società, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria, convocata a norma del comma precedente dovrà deliberare sulla messa in liquidazione della società, sulle modalità della liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.
4. Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore, valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice Civile.

TITOLO XIII
NORME FINALI

ART. 33 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata.
2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno fatte all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico risultante dai libri sociali o ufficialmente depositati presso la sede della società.

ART. 34 - Computo dei termini

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

ART. 35 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle Leggi speciali in materia.
2. Per tutte le controversie che dovessero sorgere nei rapporti fra la società e i componenti degli organi sociali, il foro competente è quello di Parma.

F.to: Cesare Azzali.
F.to: Carlo Maria Canali.